

# GUIDA PER LE CONNESSIONI ALLA RETE ELETTRICA DI EDYNA

## Sezione "B1"

### MODALITÀ E CONDIZIONI CONTRATTUALI PER L'EROGAZIONE DEL SERVIZIO DI CONNESSIONE ALLA RETE ELETTRICA IN BASSA O MEDIA TENSIONE

#### "MODELLO UNICO"

semplificazioni introdotte per:

- "piccoli impianti fotovoltaici integrati sui tetti degli edifici"
- "impianti di microgenerazione ad alto rendimento"
- "impianti di microgenerazione alimentati da fonti rinnovabili"

## INDICE

<b>GUIDA PER LE CONNESSIONI ALLA RETE ELETTRICA DI EDYNA .....</b>	<b>1</b>
Sezione "B1" .....	1
<b>MODALITÀ E CONDIZIONI CONTRATTUALI PER L'EROGAZIONE DEL SERVIZIO DI CONNESSIONE ALLA RETE ELETTRICA IN BASSA O MEDIA TENSIONE.....</b>	<b>1</b>
<b>"MODELLO UNICO" .....</b>	<b>1</b>
<b>INDICE .....</b>	<b>2</b>
<b>B1.1 OGGETTO E AMBITO DI APPLICAZIONE.....</b>	<b>4</b>
<b>B1.2 MODALITÀ PER LA PRESENTAZIONE DELLA RICHIESTA DI ACCESSO .....</b>	<b>5</b>
<b>B1.16 MODALITÀ DI CONNESSIONE ATTRAVERSO ITER SEMPLIFICATO "MODELLO UNICO" .....</b>	<b>6</b>
<b>B1.16.1 PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI CONNESSIONE (PARTE I) DEL MODELLO UNICO .....</b>	<b>7</b>
<b>B1.16.2 OPERE DI COMPETENZA DEL RICHIEDENTE .....</b>	<b>8</b>
<b>B1.16.3 PROCEDURE DA SEGUIRE E CORRISPETTIVI DA VERSARE .....</b>	<b>9</b>
Lavori semplici limitati all'installazione delle apparecchiature di misura:.....	9
Lavori semplici NON limitati all'installazione delle apparecchiature di misura: .....	10
<b>B1.16.4 MODALITÀ E TEMPI .....</b>	<b>11</b>
Lavori semplici limitati all'installazione delle apparecchiature di misura:.....	12
Lavori semplici NON limitati all'installazione delle apparecchiature di misura: .....	13
<b>B1.16.5 IMPIANTO IN ESERCIZIO - CONTATTI.....</b>	<b>14</b>
<b>B1.16.6 MODALITÀ E I TEMPI PER LA PRESENTAZIONE DI UNA RICHIESTA DI VOLTURA DELLA PRATICA DI CONNESSIONE.....</b>	<b>14</b>
Modifica soggetto Richiedente .....	14
Modifica soggetto Produttore .....	15
<b>B1.16.7 MODALITÀ E I TEMPI PER COMUNICARE AL GESTORE DI RETE L'EVENTUALE VOLONTÀ DI RINUNCIARE ALLA PRATICA DI CONNESSIONE OVVERO DISMETTERE O METTERE IN CONSERVAZIONE L'IMPIANTO DI PRODUZIONE .....</b>	<b>16</b>
Rinuncia alla pratica di connessione.....	16
Dismissione l'impianto di produzione .....	17
Messa in conservazione dell'impianto di produzione .....	17
Riattivazione dell'impianto di produzione messo in conservazione .....	17



Wir vernetzen Südtirols Energie  
Portiamo energia all'Alto Adige

Sezione B1

V.02

dicembre 2020

## B1.1 OGGETTO E AMBITO DI APPLICAZIONE

La presente Sezione definisce le "modalità e le condizioni contrattuali (di seguito anche MCC) per il "MODELLO UNICO" semplificazioni introdotte dalle delibere 400/2015/R/eel e 581/2017/R/eel per le seguenti tipologie di impianti:

"piccoli impianti fotovoltaici integrati sui tetti degli edifici"

"impianti di microgenerazione ad alto rendimento"

"impianti di microgenerazione alimentati da fonti rinnovabili"

adottate da Edyna per l'erogazione del servizio di connessione, in conformità con le previsioni dell'articolo 3 dell'Allegato A alla Delibera 99/08 e successive modifiche ed integrazioni (nel seguito "TICA modificato").

**Pertanto, nelle more di tale revisione, in caso di contrasto tra le disposizioni delle MCC e quelle della delibera sopramenzionata trovano applicazione le previsioni della delibera.**

Le modalità procedurali e le condizioni descritte nel seguito si applicano per richieste di:

- adeguamento di connessioni esistenti in conseguenza della realizzazione di impianti di produzione di energia elettrica;
  - impianto fotovoltaico ex decreto ministeriale 19 maggio 2015 è un impianto fotovoltaico avente tutte le seguenti caratteristiche:
    - - realizzato presso clienti finali già dotati di punti di prelievo attivi in bassa tensione;
    - - avente potenza non superiore a quella già disponibile in prelievo;
    - - avente potenza nominale non superiore a 20 kW;
    - - per il quale sia contestualmente richiesto l'accesso al regime dello scambio sul posto;
    - - realizzato sui tetti degli edifici con le modalità di cui all'articolo 7-bis, comma 5, del decreto legislativo 28/11;
    - - caratterizzato da assenza di ulteriori impianti di produzione sullo stesso punto di connessione;
  - impianto di microgenerazione ex decreto ministeriale 16 marzo 2017 è un impianto di microgenerazione ad alto rendimento ovvero un impianto di microgenerazione alimentato da fonti rinnovabili avente tutte le seguenti caratteristiche:
    - - realizzato presso clienti finali già dotati di punti di prelievo attivi in bassa o media tensione;
    - - avente potenza non superiore a quella già disponibile in prelievo; - alimentato da biomasse, biogas, bioliquidi ovvero da gas metano o GPL;

- - per il quale sia contestualmente richiesto l'accesso al regime dello scambio sul posto;
- - ove ricadente nell'ambito di applicazione del Codice dei beni e delle attività culturali di cui al decreto legislativo 42/04, non determini alterazione dello stato dei luoghi e dell'aspetto esteriore degli edifici;
- - avente capacità di generazione inferiore a 50 kWe; - caratterizzato da assenza di ulteriori impianti di produzione sullo stesso punto di connessione.

Le modalità procedurali esposte sono riferite ad una richiesta di connessione inoltrata ad Edyna con soluzione di connessione sulla rete di Edyna.

La presente Sezione comprende in particolare:

- a) le modalità per la presentazione della richiesta di accesso alle reti elettriche, ivi inclusa la specificazione della documentazione richiesta,
- b) le modalità ed i tempi di risposta di Edyna,
- c) termini di validità della soluzione proposta da Edyna, decorsi i quali, in assenza di accettazione da parte del richiedente, la richiesta di connessione deve intendersi decaduta,
- d) le modalità per la scelta della soluzione per la connessione, proposta da Edyna, da parte del soggetto richiedente,
- e) le modalità ed i tempi in base ai quali Edyna si impegna, per le azioni di propria competenza, a realizzare gli impianti di rete per la connessione e la successiva attivazione dell'impianto di produzione;
- f) le modalità di pagamento del corrispettivo di connessione,

## **B1.2 MODALITÀ PER LA PRESENTAZIONE DELLA RICHIESTA DI ACCESSO**

Il soggetto richiedente l'adeguamento di una connessione esistente, inoltra apposita domanda di connessione a EDYNA tramite il portale informatico finalizzato alla gestione dell'iter di connessione ed accessibile da <http://www.edyna.net/it/produttori.html>.

Il sito richiede una registrazione dell'utente per poi accedere con ID utente e password alle sezioni sottostanti TICA/ Nuove Richieste/ Modello Unico.

Ogni modello unico è costituito da una Parte I recante i dati da fornire prima dell'inizio dei lavori, sostitutiva della richiesta di connessione, e da una Parte II recante i dati da fornire alla fine dei lavori, sostitutiva della comunicazione di ultimazione dei lavori dell'impianto di produzione.

Nella domanda deve essere specificata in particolare la potenza in immissione richiesta al termine del processo di connessione, per la quale il soggetto richiedente acquisisce diritti e obblighi: nel punto di consegna non è pertanto consentito in nessun caso il superamento di tale limite.

Affinché la domanda di connessione sia considerata completa, è necessario che la stessa sia compilata in ogni sua parte, e che siano presenti tutti gli allegati richiesti dal portale, che equivalgono a quelli richiesti ai sensi del comma 6.3 del TICA modificato.

In particolare, qualora il richiedente presenti domanda di connessione alla rete in nome e per conto del soggetto titolare del punto di connessione alla rete, il quale assumerà anche la titolarità dell'impianto di produzione, il richiedente è tenuto a presentare un mandato con rappresentanza da parte del titolare del punto di connessione, allegando alla domanda di connessione apposita dichiarazione sostitutiva.

Qualora il richiedente, pur non coincidendo con il soggetto titolare del punto di connessione alla rete, assumerà la titolarità dell'impianto di produzione (come nel caso in cui il richiedente sia una E.S.CO., Società di Servizi Energetici), EDYNA richiede che questi alleghi alla domanda di connessione una procura, anche nella forma di scrittura privata, che attesti il mandato senza rappresentanza conferito al richiedente dal titolare del punto di connessione alla rete.

Tra i documenti necessari da allegare alla domanda di connessione, si precisa che lo schema unifilare deve essere firmato da un tecnico abilitato. A tale proposito, il tecnico abilitato, secondo quanto previsto dal DM 37/08, è un professionista iscritto negli albi professionali secondo la specifica competenza tecnica richiesta. A questa figura corrisponde un ingegnere iscritto all'albo, sottosezione industriale, o un perito iscritto all'ordine per la rispettiva competenza (nel presente caso, elettrotecnico).

La procedura telematica consente una riduzione dei tempi, e costituisce una semplificazione metodologica, in quanto il Portale Produttori guida alla corretta compilazione della domanda.

## **B1.16 MODALITÀ DI CONNESSIONE ATTRAVERSO ITER SEMPLIFICATO "MODELLO UNICO"**

**(D.M. 19 MAGGIO 2015 – DEL. 400/2015/R/eel 30 LUGLIO 2015 per impianti fotovoltaici e D.M. 16 MARZO 2017 – DEL. 581/2017/R/eel 03 AGOSTO 2017 per impianti di microgenerazione )**

Gli articoli 1.1 lettera aaa). 6bis.1, 6bis.2 e 6bis.3 del TICA, come modificato dalla delibera n. 400/2015 che ha dato attuazione alle disposizioni previste dal decreto ministeriale del 19 maggio 2015, prevedono la possibilità di adottare un iter di connessione semplificato per gli impianti che abbiano le seguenti caratteristiche:

- fonte di generazione fotovoltaica;
- realizzazione presso clienti finali già dotati di punti di prelievo attivi in bassa tensione;
- potenza non superiore a quella già disponibile in prelievo;
- potenza nominale non superiore a 20 kW;
- richiesta di accesso al regime dello scambio sul posto;

- realizzazione sui tetti degli edifici con le modalità di cui all'articolo 7-bis, comma 5, del decreto legislativo 28/11;
- mancanza di ulteriori impianti di produzione sullo stesso punto di connessione.

Gli articoli 1.1 lettera ddd). 6bis.1, 6bis.2 e 6bis.3 del TICA, come modificato dalla delibera n. 581/2017 che ha dato attuazione alle disposizioni previste dal decreto ministeriale del 16 marzo 2017, prevedono la possibilità di adottare un iter di connessione semplificato per gli impianti di microgenerazione ad alto rendimento ovvero un impianto di microgenerazione alimentato da fonti rinnovabili avente tutte le seguenti caratteristiche:

- - realizzato presso clienti finali già dotati di punti di prelievo attivi in bassa o media tensione;
- - avente potenza non superiore a quella già disponibile in prelievo;
- - alimentato da biomasse, biogas, bioliquidi ovvero da gas metano o GPL;
- - per il quale sia contestualmente richiesto l'accesso al regime dello scambio sul posto;
- - ove ricadente nell'ambito di applicazione del Codice dei beni e delle attività culturali di cui al decreto legislativo 42/04, non determini alterazione dello stato dei luoghi e dell'aspetto esteriore degli edifici;
- - avente capacità di generazione inferiore a 50 kWe;
- - caratterizzato da assenza di ulteriori impianti di produzione sullo stesso punto di connessione.

### **B1.16.1 PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI CONNESSIONE (PARTE I) DEL MODELLO UNICO**

La richiesta di connessione mediante il Modello Unico di cui all'art.6bis.2 del TICA può essere presentata esclusivamente tramite il portale informatico di Edyna (<https://portale-distributore.edyna.net/EIPPUF>), finalizzato alla gestione dell'iter di connessione accessibile previo registrazione da <http://www.edyna.net/it/produttori.html>.

Il richiedente, qualora non coincida con il cliente finale titolare del punto di connessione in prelievo, è tenuto ad allegare alla Parte I del Modello Unico il mandato (con o senza rappresentanza) rilasciato dal cliente finale per la presentazione della domanda di modifica della connessione esistente nonché il mandato con rappresentanza, rilasciato sempre dal cliente titolare del punto di connessione in prelievo (cliente finale), per l'accettazione del contratto di scambio sul posto. Detto mandato è disponibile sulla <http://www.edyna.net/it/produttori/guida-alle-connessioni.html> e deve essere caricato tramite (<https://portaleproduttoriclienti.edyna.net>) quale canale esclusivo per l'inoltro di richieste di connessione.

In tali casi, il richiedente la connessione riporterà, nella Parte II del Modello Unico, il codice IBAN del cliente finale a cui verrà intestata la convenzione di scambio sul posto.

Congiuntamente al Modello Unico Parte I ed agli eventuali Mandati, il Richiedente dovrà inviare anche tramite il Portale Produttori copia del documento d'identità e lo schema elettrico unifilare dell'impianto di produzione nonché, il codice ufficio alfanumerico necessario all'emissione della fattura, nel caso il produttore disponga di partita IVA o sia una pubblica amministrazione.

Lo schema elettrico unifilare dovrà contenere chiaramente anche le informazioni previste per lo schema unifilare di misura redatto ai sensi della specifica tecnica di misura rilasciata dal Distributore.

Lo schema dovrà riportare il codice POD ed altresì localizzare chiaramente le apparecchiature di misura ed il punto di connessione alla rete pubblica oltre ad essere firmato da un tecnico abilitato.

Riassunto allegati alla Parte I Modello Unico:

- lo schema elettrico unifilare relativo alla connessione dell'impianto di produzione come sopra riportato;
- il valore della potenza nominale in uscita dall'inverter del gruppo di generazione (ove presente);
- qualora siano presenti sistemi di accumulo, il valore della capacità nominale del sistema di accumulo espressa in kWh, il valore della potenza nominale del convertitore mono/bidirezionale del sistema di accumulo, precisando se la connessione sia lato corrente continua ovvero lato corrente alternata nel caso di sistemi di accumulo lato produzione.

Nel solo caso di impianti di microgenerazione ex decreto ministeriale 16 marzo 2017 occorre riportati anche i seguenti dati:

- il valore del fattore di potenza;
- il valore della potenza efficiente lorda espressa in kW;
- il valore della potenza efficiente netta espressa in kW;
- il valore della potenza termica efficiente netta espressa in kWt;
- il valore percentuale atteso di utilizzo associato a ogni combustibile dichiarato;
- la tipologia dell'impianto di produzione, selezionando tra combustione interna, microturbine, a utilizzo diretto del vapore endogeno, con singolo o doppio flash, ciclo binario.

## **B1.16.2 OPERE DI COMPETENZA DEL RICHIEDENTE**

Nei casi in cui sia accertato, in sede di verifica della Parte I del Modello Unico, la sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'Art.13bis.1 lettera a) del TICA (presenza di lavori semplici limitati alla sola installazione del misuratore dell'energia prodotta), il produttore dovrà realizzare, nel rispetto della specifica tecnica inviata dal distributore, le opere strettamente necessarie all'installazione del misuratore dell'energia prodotta. La



comunicazione di completamento di tali opere sarà acquisita congiuntamente alla comunicazione di realizzazione dell'impianto di produzione (Modello Unico Parte II).

Nei casi in cui, invece, sia accertata, in sede di verifica della Parte I del Modello Unico, la sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'Art.13bis.1 lettera b) del TICA (presenza di lavori complessi, o in ogni caso lavori semplici non limitati alla sola installazione del misuratore dell'energia prodotta), il produttore dovrà comunicare la realizzazione delle eventuali opere strettamente necessarie alla connessione indicate sul preventivo inviato dal distributore.

La comunicazione di conclusione delle suddette opere avverrà con le stesse modalità già previste per l'iter di connessione regolare (non semplificato) ovvero inviando copia della scheda tecnica all'indirizzo [info@edyna.net](mailto:info@edyna.net) oppure a mezzo FAX al 0471-987179.

Il produttore dovrà altresì realizzare le opere del proprio impianto di produzione e darne comunicazione, una volta ultimati i lavori, mediante l'invio della Parte II del Modello Unico al Distributore.

### **B1.16.3 PROCEDURE DA SEGUIRE E CORRISPETTIVI DA VERSARE**

#### **Lavori semplici limitati all'installazione delle apparecchiature di misura:**

Qualora trovi applicazione l'art.13 bis.1 lettera a) del TICA:

Nel momento in cui verrà accertata che la richiesta di connessione ricada nell'ambito di 'applicazione dell' art.13bis.1 lettera a). Saranno fatturati i risultanti costi come oneri di connessione così come disposto dalla Delibera 400/15 e 581/2017 dell'AEEGSI ed emessa fattura a carico del produttore.

- Il Distributore, accertata l'applicazione dell'Art.13bis.1 lettera a), ne dà conferma per iscritto al Richiedente subito dopo aver:
  - registrato l'impianto sul sistema GAUDI di Terna,
  - inviato le PEC di avvio iter semplificato al comune e alla regione di competenza ed inoltre al GSE,
  - predisposto il Regolamento di Esercizio
  - emesso fattura per il corrispettivo onnicomprensivo di €100,00 + IVA
  - Successivamente all'inoltro, da parte del Distributore, della conferma di accesso all'iter di connessione semplificato secondo quanto disposto dall'Art.13bis.1 lettera a), il produttore dovrà inoltrare al distributore, al completamento delle opere relative all'impianto di produzione, la Parte II del Modello Unico, comunicando contestualmente a tale dichiarazione di ultimazione dei lavori dell'impianto di produzione la sottoscrizione del regolamento di esercizio. Dovrà altresì comunicare la presa visione ed accettazione delle condizioni contrattuali del contratto di scambio sul posto con il GSE ed allegare il cedolino di versamento bancario.

Nella stessa Parte II del Modello Unico il produttore dovrà indicare la potenza dell'impianto di produzione come risultante dall' AS BUILT

- Il Distributore provvederà a comunicare a TERNA la potenza sopraddetta nonché l'informazione di completamento delle opere relative all'impianto di produzione e la sottoscrizione del Regolamento di Esercizio.
- L'attivazione dell'impianto di produzione avverrà entro 10 giorni lavorativi dalla data di inoltro della Parte II del Modello Unico

### Lavori semplici NON limitati all'installazione delle apparecchiature di misura:

Qualora trovi applicazione Art.13bis.1 lettera b) del TICA:

- Il Distributore, accertata l'applicazione dell'Art.13bis.1 lettera b):
  - il Distributore elabora il preventivo e lo invia al produttore per la successiva accettazione. Il Distributore nell'invio del preventivo comunicherà al produttore le motivazioni di emissione dello stesso. Nel preventivo sono valorizzati anche gli importi dovuti dal produttore per la gestione dell'iter autorizzativo.

Contestualmente all'invio del preventivo il Distributore provvederà ad emettere fattura così come disposto dal Art.6.6 del TICA come *corrispettivo per l'ottenimento del preventivo*.

- Il Distributore provvede quindi a:
  - addebitare i costi per l'emissione del preventivo di cui al punto precedente,
  - registrare l'impianto sul sistema Gaudi ed a inviare le PEC di avvio iter semplificato sia al comune di ubicazione dell'impianto che al GSE.
  - Il Produttore, ricevuto il preventivo, può accertarlo oppure chiedere un nuovo preventivo prima dell'accettazione (Art.7.5 del TICA) o una modifica dello stesso dopo l'accettazione (Art.7.8 del TICA)
  - il Produttore non può richiedere di gestire in proprio l'iter autorizzativo dell'impianto di rete per la connessione in quanto tale facoltà non è prevista dalla Delibera 400/15 (si veda Art.13bis.5 lettera e) che rinvia all'art.9.6 del TICA in materia di *Iter Autorizzativo* dell'impianto di rete).
  - Il Distributore, nei tempi stabiliti dal TICA, predispose il Regolamento di Esercizio e lo invia al produttore
  - Il Distributore avvia l'iter autorizzativo dell'impianto di rete e, a seguito dell'ottenimento delle autorizzazioni necessarie, riceve sia la comunicazione del completamento delle opere strettamente necessarie alla connessione da

parte del produttore (laddove previste) che il pagamento del corrispettivo di connessione, realizza l'impianto di rete nei tempi previsti dal TICA.

- Al completamento dell'impianto di produzione il produttore deve inviare la Parte II del Modello Unico comunicando contestualmente alla ultimazione dei lavori dell'impianto di produzione anche la sottoscrizione del Regolamento di Esercizio e la presa visione ed accettazione delle condizioni contrattuali del contratto di scambio sul posto con il GSE. Nella stessa Parte II del Modello Unico il produttore deve comunicare la potenza dell'impianto di produzione come risultante dall'AS BUILT.
- Il Distributore provvede a comunicare a TERNA sia la potenza dell'impianto come risultante dall' AS BUILT che il completamento delle opere relative all'impianto di produzione e la sottoscrizione del Regolamento di Esercizio.
- Il Distributore attiva l'impianto di produzione entro 10 giorni lavorativi a decorrere dalla data di ottenimento delle condizioni di esercibilità da parte di TERNA.

In tutti i casi, a seguito dell'attivazione dell'impianto di produzione, il Distributore invia a TERNA la comunicazione di attivazione dell'impianto di produzione ed al GSE tutte le informazioni necessarie all'attivazione del contratto di Scambio sul Posto.

#### **B1.16.4 MODALITÀ E TEMPI**

##### **PARTE I**

Il distributore, entro 20 (venti) giorni lavorativi dalla data di ricevimento della Parte I completa del Modello Unico:

- qualora l'impianto fotovoltaico soddisfi tutti i requisiti previsti e richieda, ai fini della connessione, lavori semplici limitati all'installazione dei gruppi di misura, comunica al richiedente il codice di rintracciabilità della pratica e dà avvio alla procedura per la connessione, procede quindi con le comunicazioni e l'inserimento dei dati previsti dall'articolo 3, comma 5, del decreto ministeriale 19 maggio 2015, predispone il regolamento d'esercizio e emette fattura per il corrispettivo onnicomprensivo per la connessione, pari a 100 euro + IVA;
- qualora l'impianto fotovoltaico non soddisfi tutti i requisiti previsti dal medesimo decreto, ne dà motivata informazione al richiedente ed evidenzia la necessità di presentare la richiesta di connessione secondo le modalità di cui all'articolo 6 del TICA. In tali casi trovano applicazione le normali condizioni di cui ai Titoli I e II della Parte III del TICA.

Il Distributore emette fattura a carico del produttore ed attende adeguata documentazione circa l'avvenuto pagamento unitamente alla Parte II del Modello Unico, sintanto sospende la procedura di connessione.

Il Distributore comunica al sistema GAUDÌ, secondo le modalità definite da Terna, le informazioni di cui all'articolo 3, comma 5, del decreto ministeriale 19 maggio 2015, nonché

le informazioni di cui al comma 7.8bis, indicando, tra le tipologie di SSPC, quella denominata SSP-A. Tale comunicazione deve essere effettuata:

- entro 25 (venticinque) giorni lavorativi dalla data di ricevimento della Parte I completa del Modello Unico, nei casi di cui l'impianto soddisfa tutti i requisiti per l'accesso all'iter semplificato;
- entro 5 (cinque) giorni lavorativi dalla data di ricevimento della comunicazione di accettazione del preventivo, nei casi di cui al comma 13bis.1, lettera b).

## PARTE II

Qualora l'impianto fotovoltaico soddisfa tutti i requisiti previsti e necessari, ai fini della connessione, dell'esecuzione di lavori limitati all'installazione dei gruppi di misura:

- il richiedente, una volta conclusi i lavori di realizzazione dell'impianto di produzione e le opere strettamente necessarie alla realizzazione fisica della connessione, invia al distributore la Parte II del Modello Unico opportunamente compilata e sottoscritta;
  - allegando dichiarazione di conformità redatta dai costruttori dei dispositivi installati (inverter, SPI Sistema Protezione Interfaccia e accumulo) ai sensi della normativa CEI-021 - Ed. 2019
  - allegando copia della verifica del SPI eseguita con cassetta prova relais per impianti con potenza nominale > 11,08 kW
  - copia del pagamento degli oneri a carico del produttore
- il distributore, entro 5 (cinque) giorni lavorativi dal ricevimento della Parte II completa del Modello Unico, inserisce le relative informazioni nel sistema GAUDÌ, ivi inclusa la data di ultimazione dei lavori dell'impianto di produzione, come rilevata dal predetto Modello Unico, nonché la predetta data di ricevimento della Parte II completa del Modello Unico;
- il Distributore, entro 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della Parte II completa del Modello Unico, attiva la connessione dell'impianto alla rete.

A tal fine, il Distributore comunica tempestivamente al richiedente la disponibilità all'attivazione della connessione, indicando alcune possibili date. Il documento relativo alla disponibilità all'attivazione della connessione viene trasmesso secondo modalità che consentano l'immediato ricevimento (tramite portale informatico ed all'indirizzo mail o posta elettronica certificata depositato alla registrazione del richiedente).

### Lavori semplici limitati all'installazione delle apparecchiature di misura:

Qualora, anche a seguito dell'attivazione dell'impianto di produzione, l'importo dovuto risulti ancora scoperto o il versamento non sia andato a buon fine, il distributore procede con la disattivazione dell'impianto di produzione, inviando comunicazione al produttore.

## Lavori semplici NON limitati all'installazione delle apparecchiature di misura:

Qualora l'impianto fotovoltaico soddisfi tutti i requisiti ma necessiti per la connessione, dell'esecuzione di lavori **semplici non limitati** all'installazione del gruppo di misura oppure di lavori complessi:

- qualora il richiedente intenda accettare il preventivo, invia al Distributore, entro il termine di validità di 45 giorni lavorativi (a decorrere dalla data di ricevimento, da parte del medesimo richiedente, del preventivo) una comunicazione di accettazione del preventivo corredata dalla documentazione attestante il pagamento del corrispettivo per la connessione. A tal fine fa fede la data di accettazione del preventivo per la connessione come definita al comma 1.1, lettera e);
- il richiedente, una volta completate le opere strettamente necessarie alla connessione (qualora previste), invia al Distributore la comunicazione di completamento delle predette opere. Il tempo di realizzazione della connessione di cui al comma 10.1 decorre dalla maggiore delle seguenti data:
  - data di ricevimento, da parte del Distributore, della comunicazione di completamento delle opere strettamente necessarie (se presenti)
  - data di conclusione dell'iter autorizzativo dell'impianto di rete dichiarata dal Distributore (nel caso siano previste autorizzazioni per la realizzazione dell'impianto di rete)

Nel caso in cui non siano previste opere strettamente necessarie alla connessione né siano necessarie autorizzazioni, il tempo di realizzazione della connessione decorre dalla data di ricevimento, da parte del Distributore, della comunicazione di accettazione del preventivo sempre che sia stato corrisposto il corrispettivo di connessione;

- il richiedente, una volta conclusi i lavori di realizzazione dell'impianto di produzione, invia al Distributore la Parte II del Modello Unico opportunamente compilata e sottoscritta;

ai fini dell'attivazione della connessione, trovano applicazione le procedure e le tempistiche di cui ai commi 10.6bis, 10.7 e 10.8. A tal fine, la Parte II del Modello Unico sostituisce la dichiarazione di ultimazione dei lavori di realizzazione dell'impianto di produzione.

~~e non servono i documenti necessari all'attivazione della connessione in prelievo.~~

Il Distributore, entro 10 (dieci) giorni lavorativi a decorrere dalla data di attivazione della connessione, invia al GSE, ai fini dell'attivazione della convenzione di scambio sul posto, le informazioni relative all'anagrafica del cliente finale titolare del POD, il codice IBAN e un recapito del medesimo cliente, nonché il codice di rintracciabilità della pratica di connessione e il codice CENSIMP dell'impianto di produzione.

L'inserimento dei dati relativi all'impianto nel sistema GAUDI, viene effettuato da gestore di rete, sulla base del mandato con rappresentanza ad essi conferito ai sensi della Parte I del Modello Unico. A tal fine:

- gli adempimenti riguardanti la registrazione dell'impianto nel sistema GAUDÌ posti in capo ai richiedenti la connessione sono effettuati dal Distributore, secondo modalità e tempistiche definite da Terna;
- in deroga a quanto previsto ai commi 36bis.1, 36bis.2, il Distributore, dopo aver ricevuto lo schema unifilare in allegato alla Parte I del Modello Unico, ne verifica la correttezza e coerenza sia formale che sostanziale con le prescrizioni regolatorie e con quanto previsto dalla specifica tecnica di misura, e comunica al richiedente, entro 20 (venti) giorni lavorativi dalla data di ricevimento della Parte I completa del Modello Unico, la presenza di eventuali inesattezze, affinché quest'ultimo possa correggere gli errori presenti;

### B1.16.5 IMPIANTO IN ESERCIZIO - CONTATTI

Le informazioni relative all'esercizio dell'impianto di produzione sono riportate nel Regolamento di Esercizio sottoscritto tra Edyna ed il Produttore tra cui i riferimenti telefonici EDYNA SRL: Numero Telefono per segnalazione guasti 800 550 522.

Per quanto riguarda richieste di carattere generale i contatti sono accessibili da <http://www.edyna.net/it/chi-siamo/contatti.html>.

Per quanto riguarda i produttori MT contatti specifici sono riportati nell'allegato 3 del Regolamento di Esercizio sottoscritto, ed inoltre esiste un portale dedicato alle connessioni in MT raggiungibile da

<http://www.edyna.net/it/clienti/informazioni-agli-utenti-mt.html>

### B1.16.6 MODALITÀ E I TEMPI PER LA PRESENTAZIONE DI UNA RICHIESTA DI VOLTURA DELLA PRATICA DI CONNESSIONE

Vedi punto MCC Sezione B al punto

#### B.12 RICHIESTA DI VOLTURA DELLA DOMANDA DI CONNESSIONE

- Come comunicare al gestore di rete la volontà di rinunciare alla pratica di connessione?

#### Modifica soggetto Richiedente

In qualsiasi momento del processo di connessione il richiedente può caricare tramite portale produttori di Edyna una richiesta di Modifica soggetto Richiedente inteso come soggetto che interagisce con tale portale.

La procedura scaturisce dalla richiesta del nuovo soggetto per legare la pratica al proprio account slegandola al contempo dall'account precedente.

La procedura invia un avviso di voltura al soggetto richiedente precedente che ha la possibilità di conferma e quindi concludere positivamente la voltura al nuovo soggetto richiedente che anch'esso riceve un avviso di conferma e potrà quindi continuare il processo di connessione.

In caso di non conferma o diniego da parte del soggetto richiedente precedente, la voltura si conclude con esito negativo, anche in questo caso invia comunicazione al nuovo soggetto per comunicare il rifiuto.

Dato che entrambe i richiedenti hanno ricevuto mandato dallo stesso soggetto sarà esso a definire chi porta a termine la propria pratica. Si presume quindi che l'eventuale nuova richiesta di Modifica soggetto Richiedente possa avere esito positivo.

### Modifica soggetto Produttore

In qualsiasi momento del processo di connessione il richiedente può caricare tramite portale produttori di Edyna una richiesta di Modifica soggetto Produttore ai sensi del TICA ARG/elt 99/08 e smi. Art.35bis Voltura della pratica di connessione per:

- a) modificare il solo soggetto richiedente, se diverso dal produttore associato all'impianto di produzione oggetto della pratica di connessione;
- b) modificare il solo soggetto produttore associato all'impianto di produzione oggetto della pratica di connessione, se diverso dal richiedente;
- c) apportare entrambe le modifiche di cui alle precedenti lettere a) e b). Rientrano in tale fattispecie anche le volture in cui il richiedente e il produttore coincidono.

Il soggetto che vuole acquisire una pratica di connessione in corso di validità richiede la voltura della predetta pratica al gestore di rete competente per la stessa.

La procedura richiede la compilazione dei necessari dati tecnici ed allegati ai sensi del art. 35bis.3.

A fronte della richiesta Edyna emette fattura per il pagamento del corrispettivo a copertura degli oneri amministrativi previsto dall'articolo 28, comma 28.1, del Testo Integrato Connessioni.

Edyna, entro 10 (dieci) giorni lavorativi dalla data di ricevimento della richiesta di voltura, verifica ai sensi del art. 35bis.4 che:

- a) ci sia corrispondenza, nei propri sistemi, fra il codice di rintracciabilità della pratica, il codice CENSIMP del relativo impianto di produzione, i dati identificativi del soggetto cedente e, qualora diverso dal soggetto cedente, del soggetto individuato come produttore prima del perfezionamento della richiesta di voltura;
- b) il soggetto registrato nel sistema GAUDÌ come produttore per l'impianto di produzione oggetto della pratica da volturare corrisponda con il soggetto indicato nella richiesta di voltura come produttore prima del perfezionamento della voltura stessa;

- c) la richiesta di voltura sia conforme a quanto previsto dal presente provvedimento e dalle MCC e contenga tutte le informazioni di cui al comma 35bis.3 e alle MCC.

Edyna, entro 10 (dieci) giorni lavorativi dalla data di ricevimento della richiesta di voltura, in caso di esito positivo delle verifiche di cui al comma 35bis.4, comunica ai sensi del art. 35bis.5:

- a) al soggetto subentrante, che il processo di voltura della pratica di connessione si è concluso positivamente e che, a decorrere dalla data indicata nella richiesta di voltura di cui al comma 35bis.3, lettera d), questi acquisisce la titolarità della pratica;
- b) al soggetto cedente che, con effetti a decorrere dalla data indicata nella richiesta di voltura di cui al comma 35bis.3, lettera d), la pratica di connessione oggetto di voltura non è più nella sua titolarità;
- c) al sistema GAUDI, nei casi di cui al comma 35bis.1, lettere b) e c),

l'anagrafica del produttore subentrante e l'associazione di tale anagrafica con quella dell'impianto di produzione oggetto della pratica di connessione volturata a decorrere dalla data da cui ha effetti la voltura.

Edyna, entro 10 (dieci) giorni lavorativi dalla data di ricevimento della richiesta di voltura, in caso di esito negativo delle verifiche di cui al comma 35bis.4, comunica al soggetto subentrante e al soggetto cedente ai sensi del art. 35bis.6 l'esito delle verifiche effettuate, specificando i motivi dell'esito negativo.

### **B1.16.7 MODALITÀ E I TEMPI PER COMUNICARE AL GESTORE DI RETE L'EVENTUALE VOLONTÀ DI RINUNCIARE ALLA PRATICA DI CONNESSIONE OVVERO DISMETTERE O METTERE IN CONSERVAZIONE L'IMPIANTO DI PRODUZIONE**

Vedi punto MCC Sezione B al punto

B.13 RICHIESTA DI VOLTURA DELLA DOMANDA DI CONNESSIONE

#### **Rinuncia alla pratica di connessione**

- Come comunicare al gestore di rete la volontà di rinunciare alla pratica di connessione?

In qualsiasi momento del processo di connessione il richiedente può caricare sulla pratica un allegato generico in forma libera in cui comunica la volontà di rinunciare alla pratica o l'annullamento della stessa. Tale allegato deve essere controfirmato e corredato di copia di carta di identità del richiedente.

Edyna a fronte di tale richiesta blocca il processo di connessione restituendo eventuali importi ottenuti per i quali ancora non è stato erogato il servizio o trattenendo una parte per documentate spese per opere già realizzate o comunque avviate. Inoltre procede a comunicare la rinuncia della al sistema GAUDI di Terna.



## Dismissione l'impianto di produzione

- Come dismettere l'impianto di produzione?

La dismissione prevede l'accesso del produttore al sito GAUDI di Terna per avviare la procedura di dismissione degli impianti di produzione guidata appunto da GAUDI.

Effettuare parallelamente una "richiesta di dismissione impianto" ad Edyna all'indirizzo PEC [commerciale@pec.edyna.net](mailto:commerciale@pec.edyna.net). Nella richiesta il produttore deve comunicare espressamente la volontà di dismettere l'impianto di produzione indicando necessariamente il POD e codice CENSIMP dello stesso oltre ed allegare copia della propria carta di identità.

Edyna provvede ad incrociare i dati ricevuti con i dati disponibili a GAUDI, successivamente svolge le attività di propria competenza sui misuratori in esercizio presso l'impianto per acquisire le necessarie misure e rimuoverli. Infine comunica a GAUDI la data effettiva di dismissione dell'impianto per concludere la procedura di dismissione completa dell'impianto.

## Messa in conservazione dell'impianto di produzione

- Come mettere in conservazione l'impianto?

La messa in conservazione prevede l'accesso del produttore al sito GAUDI di Terna per avviare la procedura di messa in conservazione degli impianti di produzione guidata appunto da GAUDI.

Effettuare parallelamente una "richiesta di messa in conservazione dell'impianto" ad Edyna all'indirizzo PEC [commerciale@pec.edyna.net](mailto:commerciale@pec.edyna.net). Nella richiesta il produttore deve comunicare espressamente la volontà di mettere in conservazione l'impianto indicando necessariamente il POD e codice CENSIMP dello stesso oltre ad allegare copia della propria carta di identità e tutte le date comunicate su GAUDI quali:

- Codice UP;
- data della richiesta;
- data proposta messa in conservazione;
- data stima di riattivazione;
- tempi tecnici riattivazione (mesi);

Edyna provvede ad incrociare i dati ricevuti con i dati disponibili a GAUDI, successivamente svolge le attività di propria competenza sui misuratori in esercizio presso l'impianto per acquisire le necessarie misure. Inoltre comunica a GAUDI la data effettiva di messa in conservazione dell'UP per concludere la procedura.

## Riattivazione dell'impianto di produzione messo in conservazione

La riattivazione dell'UPnR (Unità di Produzione non rilevante) a seguito di messa in conservazione prevede l'accesso del produttore al sito GAUDI di Terna per avviare la

procedura; è anche possibile una riattivazione anticipata rispetto alla data precedentemente indicata di fine conservazione.

Effettuare parallelamente una "richiesta di riattivazione dell'UPnR" ad Edyna all'indirizzo PEC [commerciale@pec.edyna.net](mailto:commerciale@pec.edyna.net). Nella richiesta il produttore deve comunicare la volontà di riattivazione dell'impianto indicando necessariamente il codice UPnR, il POD, il codice CENSIMP dello stesso oltre ad allegare copia della propria carta di identità e dichiarare che la riattivazione avviene senza adeguamento della connessione:

Edyna provvede ad incrociare i dati ricevuti con i dati disponibili a GAUDI, successivamente svolge le attività di propria competenza sui misuratori in esercizio presso l'impianto per acquisire le necessarie misure prima di comunicare l'accettazione del Gestore di Rete su GAUDI per confermare la chiusura della procedura di riattivazione dell'UP.